ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

* * * * *

L'anno duemilaventiquattro, il giorno otto del mese di ottobre

8 ottobre 2024

si sono riuniti a Verona (VR) in Strada della Ferriera, 17, i signori:

* POLI Lorenzo, nato a Verona (VR) il 4 maggio 1969, domiciliato per la carica a Verona (VR) in Strada della Ferriera n. 17, il quale interviene nel presente atto nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società **POLIM S.R.L.**, con sede a Verona (VR) in Strada della Ferriera 17, Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 04602770234;
* **LARAIA Davide**, nato a Trani (BT) l'8 aprile 1990, residente a Verona (VR) in Via Gerardo 2, codice fiscale LRADVD90D08L328U;
* BIASI Giuseppe, nato a Verona (VR) il 19 agosto 1983, domiciliato per la carica a Verona (VR) in Lungadige Galtarossa 21, il quale interviene nel presente atto nella veste di Amministratore unico e legale rappresentante della società **AVE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA,** con sede a Verona (VR) in Lungadige Galtarossa 21, Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 04695740235.

Tutti i predetti, in qualità di Soci Ordinari Fondatori,

convengono e stipulano quanto segue:

I - Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, viene costituita tra i suddetti una Associazione non riconosciuta, denominata "**VERA Comunità energetica rinnovabile**" o in forma abbreviata anche "VERA CER".

II - L'Associazione ha sede in Verona (VR), Strada della Ferriera 17, e non ha limiti di durata.



III - L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di comunità energetiche rinnovabili ai sensi degli articoli 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 come meglio descritto nell'articolo 2 dell'allegato Statuto.

IV - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dal fondo iniziale costituito dagli Associati Fondatori;
b) dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;
c) dalle quote associative;
d) da eventuali fondi di riserva;
e) da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti espressamente destinati ad integrazione del Patrimonio.

Le entrate dell'Associazione, destinate a coprire i costi dell'attività ordinaria, sono costituite:

i. dalle quote associative annuali, che possono essere determinate in modo differenziato a seconda della categoria degli Associati;
ii dal ricavato e proventi delle attività svolte dall'associazione;
iii da altri contributi pubblici e privati, nazionali o comunitari, occasionali o periodici;
iv da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione che non sia espressamente imputata al Patrimonio.

V - L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio finanziario si concluderà il 31 dicembre 2025.

VI - Il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, dopo avere al più presto ottenuto il codice fiscale, aprirà presso primario Istituto bancario un conto corrente ad essa intestato.

VII - La quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori POLIM S.R.L. e AVE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'

LIMITATA, al fine di garantire un avvio adeguato delle attività associative, contribuiscono volontariamente, 50% ciascuna, alla dotazione patrimoniale iniziale dell'Associazione con un importo di Euro 2.000,00, da versare sul conto corrente intestato all'Associazione.

VIII - L'Associazione è regolata dallo Statuto allegato al presente atto.

IX - I Soci fondatori nominano quali membri del Consiglio Direttivo, che durerà in carica tre esercizi, i signori:

1) Biasi Giuseppe (Presidente), come sopra identificato, c.f. BSIGPP83M19L781D;
2) Atzei Edoardo Davide (Vicepresidente), nato a Verona (VR) il 10.11.2001, c.f. TZADDD01S10L781B;
3) Laraia Davide (Consigliere), come sopra identificato.

X - Le spese sostenute per la costituzione e l'avviamento iniziale, approssimativamente stimate in Euro 1.000,00, sono poste a carico dell'Associazione.

Allegato: Statuto dell'Associazione "VERA Comunità energetica rinnovabile"

Letto, confermato e sottoscritto.

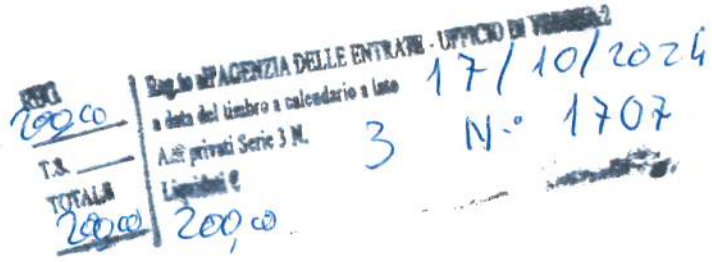
Lorenzo Poli _____

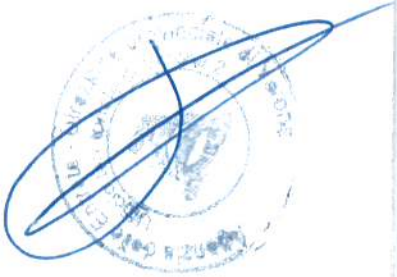
Davide Laraia _____

Giuseppe Biasi _____











STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
VERA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE

Art. 1 Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile l'Associazione non riconosciuta denominata "VERA Comunità energetica rinnovabile" o in forma abbreviata "VERA CER".

1.2 La sede legale è nel Comune di Verona e potrà essere trasferita dal Consiglio Direttivo all'interno del medesimo comune senza necessità di modifica dello Statuto.

1.3 Il Consiglio Direttivo è autorizzato a istituire e sopprimere sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati su tutto il territorio nazionale.

1.4 L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea degli associati ai sensi del successivo art. 11.

1.5 L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

1.6 L'Associazione è un ente autonomo ed è effettivamente controllata dall'Assemblea degli associati aventi diritto al voto.



Art. 2 Oggetto e scopo

2.1 L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di comunità energetiche rinnovabili ai sensi degli articoli 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e relative disposizioni di attuazione, al fine di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri associati o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari. In particolare, l'Associazione persegue, oltre alla finalità di favorire l'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta, le seguenti ulteriori finalità a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) ridurre i costi dell'energia per gli associati;
b) favorire la coesione sociale;
c) contribuire allo sviluppo di attività di produzione di beni e servizi sostenibili;
d) valorizzare il territorio in cui opera.

2.2 L'Associazione opererà principalmente nei Comuni di Verona (VR) e Carmignano di Brenta (PD) e nelle Regioni appartenenti alla stessa zona di mercato attraverso configurazioni territoriali ad essa riferibili.

2.3 A tal fine, l'Associazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia in proprietà sia acquisendone la disponibilità da produttori terzi, per perseguire la finalità dell'autoconsumo virtuale. L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o gestiti dall'Associazione sarà utilizzata per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile afferenti all'Associazione. L'energia elettrica prodotta può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

2.4 L'Associazione, o il terzo da essa individuato, è il referente e mandatario degli Associati per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

2.5 I ricavi derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti nel "Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo" ("Regolamento") e possono essere utilizzati anche per il perseguimento di tutte le finalità dell'Associazione.

2.6 Oltre alla gestione delle comunità energetiche rinnovabili e alle finalità di cui all'art. 2.4, l'Associazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:
(i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte degli Associati,

(ii) interventi di efficienza energetica;
(iii) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;
(iv) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.
Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione può svolgere attività connesse o strumentali, anche di carattere commerciale, e aderire ad altri soggetti giuridici, incluse società, aventi finalità strumentali affini o complementari.

Art. 3 Associati e quote associative

3.1 Sono ammessi all'Associazione i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 e disposizioni attuative, fermo comunque quanto previsto al successivo art. 3.7, a condizione che dispongano di un punto di connessione alla rete identificato da un codice POD nell'ambito della zona del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione dell'Associazione ("Associati").
3.2 Gli associati che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese (fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3.7), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, inclusi, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali elencate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Questi associati devono essere situati nei Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile e devono disporre di un punto di connessione (POD) sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione, al momento dell'ammissione all'associazione o entro 6 mesi da essa, pena l'esclusione dalla Comunità Energetica. Questi associati sono denominati "Associati Ordinari" e devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 31 D.lgs. 199/2021 e relative disposizioni di attuazione.
3.3 Gli associati ordinari sono suddivisi in due sottocategorie: Associati Ordinari Fondatori e Associati Ordinari Aggiunti. Gli Associati Ordinari Fondatori comprendono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che sono stati successivamente ammessi in questa categoria. Essi hanno un ruolo centrale nel controllo e nella gestione dell'Associazione, inclusa la facoltà di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Gli Associati Ordinari Aggiunti sono coloro che sono stati ammessi successivamente alla costituzione dell'Associazione. Essi partecipano attivamente alla vita associativa con diritti e doveri pari a quelli dei fondatori, contribuendo alle decisioni attraverso la loro partecipazione e voto nelle assemblee.
3.4 Gli associati che dispongono di un punto di connessione alla rete (POD) nell'ambito della zona del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione dell'Associazione ma non soddisfano tutti i requisiti per essere associati ordinari sono considerati "Associati Generali". Essi possono contribuire alle attività dell'Associazione e beneficiare degli incentivi ed iniziative, ma hanno diritti e responsabilità limitati rispetto agli Associati Ordinari. Gli Associati Generali partecipano alla vita dell'Associazione senza avere diritto di voto nelle assemblee e senza poteri di gestione, amministrazione o controllo, come stabilito dal presente Statuto e da eventuali regolamenti adottati dall'assemblea dei soci.
3.5 La qualità di Associato Ordinario dà diritto:
a) a partecipare alla vita dell'Associazione;
b) a partecipare alla configurazione di riferimento gestita dall'Associazione e

accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia, fermo il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente statuto;

c) a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
d) ad essere informato delle iniziative organizzate;
e) a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione.

3.6 Gli Associati Generali partecipano alla vita dell'Associazione con i seguenti diritti:
a) Contribuire alle attività dell'Associazione;
b) Beneficiare delle iniziative organizzate;
c) Esprimere pareri e proposte sulle iniziative dell'Associazione.

Gli Associati Generali non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono partecipare alla gestione, amministrazione o controllo dell'Associazione.

3.7 La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale). La partecipazione è aperta a tutti i consumatori di energia elettrica ricompresi nella zona di mercato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili fermo restando che il controllo è riservato agli Associati Ordinari.

3.8 Gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa, nei casi e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e per la prima volta nell'atto costitutivo, salvo motivate eccezioni.

3.9 Tutti gli Associati mantengono i diritti di cliente finale, inclusa la facoltà di scegliere il proprio venditore. Gli Associati possono in qualsiasi momento recedere dalla configurazione, fermi restando in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

3.10 Coloro che intendono aderire all'Associazione devono presentare domanda, conforme al modello predisposto dall'Associazione, e sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo; tale funzione può essere delegata, anche ad un componente del Consiglio Direttivo che informa il Consiglio Direttivo dell'attività svolta. Nel caso di ammissione di un Associato nella categoria degli Associati Ordinari Fondatori è richiesto anche il consenso della maggioranza degli Associati Ordinari Fondatori esistenti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro di soci. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.11 Gli Associati che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa devono accettare il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui all'art. 6 relativo alla configurazione di appartenenza e riceveranno all'atto dell'adesione adeguata informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al netto di quelli destinati a copertura dei costi dell'Associazione e alle finalità dell'Associazione. Gli Associati devono aver conferito mandato all'Associazione (o al terzo da questa individuato) secondo il modello predisposto dal GSE /o comunque, aver firmato tutti i documenti predisposti dall'Associazione, dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi riferibili alla configurazione di appartenenza.

Art. 4 Perdita della qualità di associato

4.1 Gli associati che perdono i requisiti di ammissione di cui all'art. 3.1 perdono la qualità di associato. Gli associati che perdono i requisiti di cui all'art. 3.2, ma mantengono quelli di cui all'art. 3.1, perdono la qualifica di Associato Ordinario e

acquisiscono quella di Associato Generale. La perdita dei requisiti e la conseguente esclusione sono accertate dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Tale verifica può essere delegata ad un componente del Consiglio Direttivo, fatta salva la possibilità dell'Associato che abbia subito la decisione di chiedere che questa sia rivista dal Consiglio Direttivo. La perdita dei requisiti che consentono l'attribuzione di contributi per l'autoconsumo virtuale comporta esclusivamente la perdita del diritto ai relativi contributi.

4.2 Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, approvata con una maggioranza di due terzi dei componenti, gli associati possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti, o delle deliberazioni degli organi associativi. In particolare, la qualità di socio si perde per:

a) dimissioni volontarie;
b) mancato versamento della quota associativa e di altri contributi dovuti;
c) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
d) comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
e) contestazione del mancato profitto derivante dalla partecipazione;
f) mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
g) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea.

La delibera di esclusione sarà comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla sua adozione. Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono alle disposizioni dell'art. 24 del Codice Civile laddove applicabili e compatibili.

4.3 Gli associati hanno il diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione o di uscire dalla configurazione della comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione. Il recesso ha effetto alla fine del mese successivo a quello in cui la comunicazione è stata ricevuta, salvo diverso accordo tra le parti.

4.4 A decorrere dall'efficacia della deliberazione di esclusione o della dichiarazione di recesso, l'associato perde ogni diritto all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione all'Associazione e alla configurazione della comunità energetica.

Art. 5 Patrimonio, entrate, esercizio sociale e bilancio di esercizio

5.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo iniziale costituito dagli Associati Fondatori, dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà, da eventuali fondi di riserva, e da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti che siano espressamente destinati ad integrazione del Patrimonio. Le Entrate dell'Associazione, destinate a coprire i costi dell'attività ordinaria, sono costituite dalle quote associative annuali, dai ricavi e proventi delle attività svolte dall'Associazione, da contributi pubblici e privati, nazionali o comunitari, occasionali o periodici, e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione e che non sia espressamente imputata al Patrimonio.

5.2 L'Associazione può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente. L'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi può raccogliere contributi da parte di Associati e di soggetti terzi pubblici e privati. Tali attività devono rispettare i seguenti limiti e condizioni:

a) non devono compromettere l'indipendenza e l'autonomia dell'Associazione;
b) devono essere coerenti con le finalità statutarie e non finalizzate al profitto;
c) devono essere approvate dal Consiglio Direttivo e rese trasparenti agli associati tramite pubblicazione nel bilancio annuale.

5.3 Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego delle entrate e delle componenti patrimoniali disponibili, assicurando che siano adeguate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e alla garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte. Il patrimonio non può essere ridotto al di sotto della somma costituente il fondo iniziale.
5.4 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali, esclusi gli importi delle tariffe premio eccedentari di cui al comma 5.5, potranno essere impiegati per il raggiungimento delle attività associative e, in ogni caso, impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, e poi per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
5.5 L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
5.6 Gli organi dell'Associazione possono assumere obbligazioni e impegni di spesa solo nei limiti delle previsioni del bilancio preventivo approvato, anche su base pluriennale, o delle relative variazioni.
5.7 Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo dell'anno successivo, che comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
5.8 Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio consuntivo contiene una sezione specifica che informa sull'uso degli incentivi derivanti dall'autoconsumo degli Associati e sul rispetto dei principi del Regolamento interno e della normativa applicabile. Per il primo esercizio finanziario, che decorre dalla data di costituzione al 31 dicembre 2025, il bilancio preventivo sarà approvato entro dicembre 2024 e il progetto di bilancio consuntivo entro marzo 2026.

Art. 6 Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo

6.1 Il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo è predisposto dal Consiglio Direttivo per ciascuna configurazione di comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione. Il Regolamento stabilisce i criteri per la ripartizione degli incentivi derivanti dall'autoconsumo, garantendo equità, trasparenza e conformità alle normative vigenti. Una volta predisposto, il Regolamento è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati, che delibera a maggioranza semplice. Solo dopo l'approvazione dell'Assemblea il Regolamento diviene vincolante per tutti gli associati.
6.2 Gli incentivi eccedentari, definiti come il residuo dell'Incentivo Distribuibile dopo l'applicazione delle categorie principali (Produttori, Privati, PMI), saranno destinati a progetti sociali e ambientali che beneficino i territori dove sono ubicati gli impianti della CER, nonché ai consumatori privati non appartenenti a imprese. Il Consiglio Direttivo ha il potere di deliberare su come investire tali incentivi eccedentari, tenendo conto delle finalità stabilite dal Regolamento e delle priorità sociali e ambientali definite dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.
6.3 Il Consiglio Direttivo è responsabile dell'attuazione del Regolamento approvato

dall'Assemblea, garantendo che le sue disposizioni siano conformi alle normative vigenti, inclusa l'osservanza dell'art. 32, comma 1, lett. c), del D.lgs. 199/2021. Gli associati sono obbligati a rispettare il Regolamento.

6.4 Eventuali modifiche al Regolamento possono essere proposte sia dal Consiglio Direttivo sia dall'Assemblea degli associati. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deliberare in merito all'allocazione degli incentivi eccedentari solo nel rispetto delle priorità stabilite dall'Assemblea. Le modifiche che comportano cambiamenti significativi al Regolamento devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, che delibera con le stesse modalità previste per l'approvazione del Regolamento originario.

Art. 7 Organi

7.1 Sono organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea;
2) il Consiglio Direttivo;
3) l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati o previsti dalla legge.

Art. 8 L'Assemblea

8.1 L'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti gli Associati, inclusi i non intervenuti e i dissenzienti.

8.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. La convocazione degli Associati è effettuata dal Presidente, dal Vicepresidente o da altro componente del Consiglio Direttivo delegato dallo stesso Consiglio. La comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, tramite posta elettronica certificata, e-mail ordinaria, affissione presso la sede sociale o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione. L'indirizzo di convocazione sarà quello ultimo reso noto all'Associazione da ciascun associato mediante comunicazione scritta.

8.3 L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

a) approvazione del bilancio consuntivo;
b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, salvo quelli spettanti agli Associati Ordinari;
c) nomina dell'organo di Revisione dei Conti;
d) determinazione dei compensi per l'organo di controllo o il Revisore dei conti, in conformità alla legislazione vigente;
e) indirizzi sulla gestione dell'Associazione, vincolanti se deliberati come previsto al paragrafo 8.8;
f) approvazione del Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo e relative modifiche;
g) modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
h) scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione, nomina e poteri dell'organo di liquidazione e devoluzione del patrimonio.

8.4 Ogni Associato Ordinario ha diritto a un voto.

8.5 Hanno diritto di voto gli Associati Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa. Gli Associati Generali possono partecipare alle assemblee per esprimere pareri e proposte sulle iniziative, ma senza diritto di voto, anche se in regola con il pagamento della quota associativa.

8.6 Ogni Associato può farsi rappresentare nelle assemblee con delega scritta conferita ad un altro Associato indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Le deleghe devono essere specifiche per ogni assemblea, indicare chiaramente il nome del delegante e del delegato, e devono essere consegnate al Presidente

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Verona
Ufficio territoriale di Verona 2

dell'Assemblea prima dell'inizio della riunione. Le società, enti e persone giuridiche associate possono partecipare alle assemblee con delega conferita ai propri amministratori, dipendenti o terzi. Nel caso di delega di Associati a una società, ente o persona giuridica, il delegato può esercitare il diritto di voto per tutti gli Associati che hanno conferito la delega.

8.7 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% degli Associati Ordinari in prima convocazione e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

8.8 Le modifiche dello Statuto che riguardino le finalità dell'Associazione, i diritti degli Associati Ordinari Fondatori e degli Associati Ordinari Aggiunti sono validamente assunte solo ove approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari Fondatori e dalla maggioranza degli Associati Ordinari Aggiunti presenti in Assemblea. Le deliberazioni che contengono indirizzi relativi alla gestione dell'Associazione sono vincolanti solo ove siano state approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari Fondatori e dalla maggioranza degli Associati Ordinari Aggiunti presenti in Assemblea. Le deliberazioni che approvano il bilancio e nominano il revisore sono considerate approvate ove siano state approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari Fondatori e dalla maggioranza degli Associati Ordinari Aggiunti presenti in Assemblea. Tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea si considerano approvate se hanno ottenuto l'approvazione da parte della maggioranza degli Associati presenti all'Assemblea.

8.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

8.10 Il Presidente nomina un Segretario e verifica la regolarità delle deleghe e il diritto di voto degli Associati intervenuti.

8.11 Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri, che possono essere nominati anche tra non associati.

9.2 La carica di Consigliere è assunta a titolo gratuito. Tuttavia, il Consigliere ha diritto a un rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle sue funzioni, qualora l'Assemblea, con apposita deliberazione, ne determini l'ammontare in via forfettaria.

9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi, ovvero fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica, salvo diversa previsione in sede di nomina. I Consiglieri sono rieleggibili.

9.4 Gli Associati Ordinari Fondatori hanno diritto di nominare, a maggioranza degli Associati Ordinari Fondatori presenti nell'Assemblea, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Gli Associati Ordinari Aggiunti hanno diritto di nominare, a maggioranza degli Associati Ordinari Aggiunti presenti nell'Assemblea, la minoranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

9.5 Qualora venga meno un Consigliere, la categoria di Associati che ha nominato il componente venuto meno provvede alla sua sostituzione. A tal fine, il Consiglio Direttivo provvede all'immediata convocazione dell'Assemblea della categoria di Associati che deve provvedere alla sostituzione.

9.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed adotta le deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.7 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

a. Il Presidente, scelto tra i componenti designati dagli Associati Ordinari Fondatori. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, vigila sull'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,

convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e può svolgere le funzioni di Tesoriere, responsabile della riscossione delle quote associative, dei pagamenti, della contabilità e della tenuta dei libri sociali, nonché della gestione dei rapporti con gli istituti bancari, con facoltà di effettuare depositi e prelievi. In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti con i poteri del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;

b. Il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo e nelle mansioni espressamente delegate. La firma del Vicepresidente costituisce attestazione dell'assenza o dell'impedimento del Presidente nei confronti dei terzi;
c. Il Segretario, se nominato, che esegue le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, gestisce la corrispondenza e, se nominato anche il Tesoriere, che amministra l'Associazione, inclusa la tenuta dei libri contabili e la gestione delle riscossioni e dei pagamenti, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

9.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, nonché per la determinazione della quota associativa.

9.9 L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite posta elettronica certificata o con altri mezzi equivalenti e idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail) ai Consiglieri e all'Organo di controllo, se previsto, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza, il Consiglio può essere convocato con 48 ore di preavviso mediante posta elettronica certificata o con altri mezzi equivalenti e idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

9.10 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

9.11 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti. Tuttavia, tali deleghe devono essere confermate dal Consiglio Direttivo in sessione plenaria e sottoposte a periodiche verifiche.

In particolare, e a titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

a) approva il bilancio preventivo e il progetto di bilancio consuntivo secondo le scadenze e le modalità previste dall'art. 5 del presente Statuto;
b) si occupa della stesura preliminare del Regolamento relativo all'apporto della capacità di autoconsumo per ciascuna configurazione di comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea, come previsto dall'art. 6 del presente Statuto. In particolare, delibera sull'allocazione degli incentivi eccedentari, destinandoli a progetti sociali, ambientali o ad altre iniziative che abbiano un impatto positivo sui territori in cui sono ubicati gli impianti della CER, nel rispetto delle priorità stabilite dall'Assemblea e delle normative vigenti;
c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
d) decide l'accettazione dei contributi, dei finanziamenti, delle erogazioni, delle

elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;

e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;
f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti pubblici o privati;
h) nomina il Presidente, un Vicepresidente ed eventualmente un Segretario tra i suoi membri, decidendo quale di essi sia tenuto ad assolvere anche le funzioni di Tesoriere. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario possono essere delegati ad assolvere parte delle proprie attribuzioni ad altri Consiglieri.

Art. 10 Organo di Controllo e Revisore

10.1 L'Assemblea, con la maggioranza dei voti degli Associati Ordinari Fondatori e degli Associati Ordinari Aggiunti, può nominare un Organo di Controllo o un Revisore dei conti.

10.2 L'Organo di Controllo, se nominato, può essere monocratico o collegiale. I membri dell'Organo di Controllo devono possedere comprovate competenze in materia amministrativa e contabile e non devono avere conflitti di interesse con l'Associazione. Se collegiale, è composto da tre membri preferibilmente scelti tra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

10.3 Il Revisore dei conti, se nominato, deve essere iscritto al registro dei revisori legali. Il Revisore dei conti deve garantire indipendenza e trasparenza nella sua attività di vigilanza e controllo. Egli resta in carica per un triennio e si esprime sui bilanci, verificando il rispetto dei principi contabili e delle norme statutarie.

10.4 L'Organo di Controllo o il Revisore dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e redige una relazione annuale. Essi possono controllare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

10.5 L'Organo di Controllo o il Revisore dei conti vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti approvati dall'Associazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, disponendo dei poteri previsti per i sindaci di società per azioni ai sensi dell'art. 2403-bis del Codice Civile.

10.6 L'Organo di Controllo o il Revisore dei conti ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio. Essi devono essere informati in modo tempestivo delle convocazioni e ricevere tutta la documentazione necessaria per svolgere il loro compito.

10.7 Il Revisore dei conti presenta all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale una relazione in cui illustra le attività svolte, incluse le verifiche di conformità allo Statuto, ai regolamenti e alla legge.

Art. 11 Estinzione, Scioglimento e Devoluzione del patrimonio residuo

11.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati Ordinari Aggiunti e con il consenso unanime degli Associati Ordinari Fondatori.

11.2 In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compenso, e delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione ad altro ente senza scopo di lucro con finalità analoghe a quelle dell'Associazione, in conformità alla normativa vigente.

Art. 12 Libri Sociali

12.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Verona
Ufficio territoriale di Verona 2

a) Il libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) Il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) Il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

12.2 Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali. La richiesta di esame deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'Associazione. Il Presidente deve consentire l'esame personale presso la sede dell'Associazione entro trenta giorni dalla data della richiesta. Gli Associati hanno la facoltà di fare copie ed estratti a proprie spese.

Art. 13 Norma finale

13.1 Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati Ordinari e devono essere approvate dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 8.8.

13.2 In caso di conflitto tra le disposizioni statutarie e le normative di legge sopravvenute, prevalgono queste ultime. Per quanto non regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti, sia generali che di settore.







Copia per il contribuente

Agenzia Entrate

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE	NATURA GIURIDICA
93317960230	12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE: VERA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE

TIPO ATTIVITÀ: 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO: STRADA DELLA FERRIERA 17

C.A.P.	COMUNE	PROV.
37135	VERONA	VR

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE	CODICE CARICA
BSIGPP83M19L781D	1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE: BIASI GIUSEPPE

DATA 10/10/2024

IL FUNZIONARIO .....

UFFICIO: AGENZIA DELLE ENTRATE
UT VERONA 2